

IL RETTORE

- VISTO** il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- VISTA** la Legge n. 390 del 2 dicembre 1999, contenente le norme sul diritto agli studi universitari ed in particolare l'art. 13;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 aprile 1997 che stabilisce il principio dell'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- VISTO** il Regolamento emanato con D.R. n. 13756 del 11 aprile 2006 e successive modifiche relativo alla Collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università;
- PRESO ATTO** che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2006 ha deliberato l'aumento del compenso orario per la Collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università a euro 9,00 (nove/00);

DECRETA

L'art. 16 del Regolamento della Collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università è così modificato:

Art. 16 – Corrispettivo (versione precedente)

1. Il corrispettivo ammonta a 8,50 Euro per ogni ora di effettiva attività connessa ai servizi resi. Detto importo può essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. Quando la collaborazione sia stata sospesa, quale che sia la causa della sospensione, e non ne sia stato autorizzato il recupero in periodo successivo da parte dell'organo che ha conferito l'incarico, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.
3. Il pagamento del corrispettivo avviene entro 60 giorni dalla presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dal responsabile del servizio indicato nel bando che provvederà a certificare la collaborazione entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione. Il pagamento del corrispettivo può avvenire in più rate da stabilirsi al momento della sottoscrizione dell'atto di impegno di cui all'art. 14, comma 1.
4. Il corrispettivo è esente dalle imposte ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 16 – Corrispettivo (versione modificata)

5. Il corrispettivo ammonta a **9,00 (nove/00)** Euro per ogni ora di effettiva attività connessa ai servizi resi. Detto importo può essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

6. Quando la collaborazione sia stata sospesa, quale che sia la causa della sospensione, e non ne sia stato autorizzato il recupero in periodo successivo da parte dell'organo che ha conferito l'incarico, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.
7. Il pagamento del corrispettivo avviene entro 60 giorni dalla presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dal responsabile del servizio indicato nel bando che provvederà a certificare la collaborazione entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione. Il pagamento del corrispettivo può avvenire in più rate da stabilirsi al momento della sottoscrizione dell'atto di impegno di cui all'art. 14, comma 1.
8. Il corrispettivo è esente dalle imposte ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Il Rettore
F.to Prof. Marcello Fontanesi

Reg. al n. **019876**

In data **24 settembre 2007**